

CITTÀ DI TORINO
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
AREA AMBIENTE

201640630/126

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 40 del 18/02/2016

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 283 AL P.R.G. – Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) – Ambito 8.15 Quartiere Dora. Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

Con deliberazione in data 21/10/2008, n. mecc. 2008 06739/009, la Giunta Comunale approvava la proposta di programma integrato in variante al P.R.G. relativo alla zona urbana di trasformazione denominata "Ambito 8.15 Quartiere Dora".

Con propria Determinazione n. 816, del 22 dicembre 2008, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio disponeva di escludere il suddetto programma dalla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

La Variante 283 al P.R.G. ha ad oggetto la ZUT denominata "Ambito 8.15 Quartiere Dora" relativamente alla quale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 (mecc. 2009 06536/009), è stato approvato il relativo Pr.In. in variante al P.R.G.

Tale Pr.In. è stato fatto oggetto della mozione n. 74 (mecc 2009 09671/002) che impegnava il Sindaco e la Giunta a procedere alla revisione del progetto "*con particolare riferimento alle previsioni insediative collocate a tergo dell'edificazione residenziale preesistente, parzialmente interclusa dal perimetro di piano integrato, con il fine di attenuare l'impatto ambientale percettivo su tale edificazione preesistente*".

La nuova soluzione progettuale proposta dalla proprietà individua una conformazione planivolumetrica e funzionale di parte degli edifici interni all'ambito tale da garantire una maggior distanza e, quindi, un minor impatto della nuova edificazione sui fabbricati residenziali limitrofi già esistenti. L'edilizia residenziale convenzionata, originariamente prevista in due edifici, viene accorpata in un fabbricato a "U" aperto verso i preesistenti edifici frontisti alla via,

denominata "corso Marche interno 356", con un arretramento delle testate di 12 m dagli stessi edifici, diminuendo così l'impatto dei nuovi volumi. L'area che si viene a creare, assoggettata all'uso pubblico, verrà destinata a verde e contribuirà ad accentuare la percezione di distacco tra gli edifici.

Nel lotto ad ovest del citato fabbricato a "U", originariamente destinato dal Pr.In. ad "Eurotorino", verrà realizzato un edificio residenziale.

In sintesi la variante prevede la modifica della scheda normativa dell'Ambito "8.15 Quartiere Dora" del Pr.G. relativamente al mix funzionale riguardante le destinazioni d'uso "Eurotorino" (min 30% riservato ad attività produttive art. , punto 3°1-3°2-B): da min 40% a min 25% ed alla "Residenza Libera" da max 30% a max 45%, con conseguente incremento delle aree da cedere per servizi, mantenendo invariati i mix funzionali delle altre destinazioni d'uso a parità di SLP.

Il provvedimento di variante determina un incremento della dotazione di aree per servizi pubblici in misura pari a 2265 mq ed un incremento di 199 abitanti.

Il Servizio Pianificazione della Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica, ha trasmesso la Variante in oggetto, formata ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, della L.r. 56/77 e s.m.i.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;

- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. 10856 del 23.12.2015, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 28 dicembre 2015, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/>

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 9333 del 5 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1290 del 15/02/2016), si è espressa in merito alla non assoggettabilità della variante alla VAS.

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 8313 del 29 gennaio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n 1013 del 05/02/2016), ha comunicato che: *“omissis...è parere che la variante al piano proposto, per quanto di competenza di questa Struttura, relativamente agli impatti attesi sulla popolazione e salute umana, non debba essere assoggettata a VAS”*.

La Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - con nota prot. n. 06877 del 20 gennaio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 789 del 01/02/2016), si è espressa in merito alla non assoggettabilità della variante alla VAS, evidenziando tuttavia i seguenti ulteriori aspetti da tenere in considerazione:

- *In tema di viabilità ritiene che debba essere esplicitata l'importanza che la realizzazione del progetto risulti in ogni caso coerente e non costituisca un vincolo nei confronti del progetto per il nuovo asse stradale di Corso Marche, oggetto di Accordo di programma tra diversi soggetti ed enti, tra cui, oltre alla Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte e la città di Torino;*
- *chiede di valutare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri della zonizzazione acustica attuale e/o l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici. In particolare nella progettazione del SUE si dovranno valutare delle soluzioni planimetriche e distributive che tengano in conto l'impatto acustico; dovrà essere verificato il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei ricettori sensibili, da ottenersi anche attraverso il ricorso a misure mitigative eventualmente necessarie.*
- *al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale chiede di specificare nelle NdA degli strumenti attuativi:*
 - *allaccio alla rete di teleriscaldamento Torino Nord, se tecnicamente fattibile;*
 - *adozione di centrali termiche a metano;*
 - *regolamentazione rigorosa degli accessi ai parcheggi pubblici per evitare congestioni di traffico e code mediante l'installazione di pannelli informativi che segnalino la disponibilità di posti liberi e gli eventuali tempi di attesa, lungo le direttrici di avvicinamento alle rampe di accesso;*

- separazione delle reti fognarie;
- obbligo di realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque meteoriche;
- adozione di sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi;
- realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, con caratteristiche tecniche idonee;
- adozione di sistemi di gestione intelligente della illuminazione esterna e di quella degli spazi comuni.

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 1546 del 25 gennaio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 745 del 29/01/2016) ha comunicato di non avere nulla da osservare.

Pertanto:

- dato atto che dal 23 dicembre 2015, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che

la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA, a condizione che sia condotta la prevista revisione dell'isolato oggetto di variante già classificato in classe IV e ora proposto in classe III. Al fine di escludere nuovi accostamenti critici, la revisione deve essere tuttavia estesa alla ZUT 8.20 in cui, coerentemente con l'indicazione formulata da ARPA Piemonte, viene individuata una porzione a prevalente uso commerciale da classificare in classe IV; la restante porzione dell'isolato è mantenuta in classe VI; le due porzioni di isolato sono successivamente omogeneizzate in classe V.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 74 dello Statuto della Città;
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;
Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.U.R., n° 283 al PRG, inerente la Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito 8.15 Quartiere Dora, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- b. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, in particolare:
 - i. siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse in fase di cantiere;
 - ii. siano adottate, per quanto concerne il sistema impiantistico dei nuovi interventi, tutte le tecnologie disponibili per il conseguimento di un'alta qualità urbana, per il contenimento del consumo delle risorse e il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli edifici, invernale e estiva, e all'illuminazione, sia dell'immobile che degli spazi esterni;
 - c. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche in fase di cantiere;
2. di prescrivere, al fine del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, che sia specificato nelle NdA degli strumenti attuativi:
- i. l'allaccio alla rete di teleriscaldamento Torino Nord, se tecnicamente fattibile;
 - ii. l'adozione di centrali termiche a metano;
 - iii. la regolamentazione rigorosa degli accessi ai parcheggi pubblici per evitare congestioni di traffico e code mediante l'installazione di pannelli informativi che segnalino la disponibilità di posti liberi e gli eventuali tempi di attesa, lungo le direttrici di avvicinamento alle rampe di accesso;
 - iv. la separazione delle reti fognarie;
 - v. l'obbligo di realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque meteoriche;
 - vi. l'adozione di sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi;
 - vii. -la realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, con caratteristiche tecniche idonee;
3. di richiamare l'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano di Classificazione Acustica, secondo il quale l'attuazione della trasformazione nell'ambito in

oggetto dovrà avvenire nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica, realizzando gli interventi di risanamento acustico;

4. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la variante in oggetto, compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con le revisioni meglio descritte nella parte narrativa;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml> ;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

63

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma



